Civile Ord. Sez. 5 Num. 28006 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: CANDIA UGO
Data pubblicazione: 28/10/2026

ART. 20 T.U.
REGISTRO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19129/2019 del ruolo generale, proposto

DA

APLEONA HSG S.P.A. - già BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.R.L. e ora APLEONA ITALY S.P.A. – (codice fiscale 04131800270), nonché della società APLEONA HSG INTERNATIONAL GMBH - già BILFINGER HSG INTERNATIONAL FACILITY MANAGEMENT GMBH – (codice fiscale DE813078670), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese, anche disgiuntamente ed alternativamente tra loro, dagli avv.ti prof. Andrea Panzarola (codice fiscale PNZ NDR 71P02 G478 N) e Fabrizio Gaetano Pacchiarotti (codice fiscale PCC FRZ 74H06 H007 W), giusta procura speciale e nomina poste in calce ai ricorsi.

- RICORRENTI –

CONTRO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale: 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore,* rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 80224030587).

- CONTRORICORRENTE –

E

SIPIL S.R.L. in liquidazione (codice fiscale: 02760350278) in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore, dr. Stefano Pillon, rappresentata e difesa, giusta procura speciale e nomina poste in calce al controricorso dall'avv. Chiara Daneluzzi (codice fiscale: DNL CHR 72S55 F241 T).

- LITISCONSORTE - RICORRENTE INCIDENTALE -

per la cassazione della sentenza n. 5468/1/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 13 dicembre 2018, non notificata.

UDITA la relazione svolta all'udienza camerale del 6 ottobre 2026 dal consigliere Ugo Candia.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di controversia è l'avviso in atti con cui l'Agenzia delle Entrate liquidava l'imposta di registro complementare in relazione a tre atti [a): del 30 settembre 2012 di costituzione, da parte della società Sipil, della società Bilfinger Sielv Facility Management S.R.L.; b): del 2 ottobre 2012 con cu la Sipil sottoscriveva l'aumento del capitale sociale della Bilfinger Sielv Facility Management S.R.L. tramite conferimento di azienda; c): del 30 novembre 2012 con cui Sipil cedeva la sua intera quota di partecipazione posseduta nella Bilfinger alla società HSG Zander International Gmbh], che l'Ufficio, considerandoli nella loro unitarietà, riqualificava ai sensi dell'art. 20

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

d.P.R. 29 aprile 1986, n. 131 (da ora anche T.U. registro o solamente TUR).

2. Con l'impugnata sentenza la Commissione regionale rigettava gli appelli riuniti proposti dalle società contribuenti, reputando – per quanto ora più direttamente occupa - corretta la valutazione del primo Giudice in ordine al preordinato collegamento negoziale dei tre menzionati atti allo scopo di conseguire il risultato della cessione di azienda a favore della società tedesca, considerando, infine, retroattiva la previsione dell'art. 1, comma 87, lett. *a*), della legge 27 dicembre 2017, n. 145, che aveva novellato l'art. 20 TUR.

3. Con distinti atti notificati il 13/17 giugno 2019 le suindicate società proponevano ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia; Apleona HSG S.p.A. sulla base di tre motivi; Apleona HSG International Gmbh sulla scorta di due motivi.

Le società hanno poi depositato in data 25 gennaio 2026 un'unica memoria illustrativa.

4. L'Agenzia delle Entrate resisteva, notificando controdeduzioni in data 15 maggio 2020, utilizzando il termine di sospensione di cui all'art. 6 d.l. n. 119/2018.

5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 28 febbraio 2026, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della SIPIL S.R.L., siccome destinataria dell'atto impugnato e parte nei giudizi di merito.

6. In data 24 aprile 2026 si costituiva la SIPIL S.R.L. in liquidazione, articolando ricorso incidentale sulla base di due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1. La presente controversia ruota, nella sua dirimente questione di merito, sul contenuto precettivo dell'art. 20 TUR.

Tale tema ha costituto oggetto dei primi due motivi di ricorso proposti dalle società e di quello incidentale, articolati sotto il paradigma censorio dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., per violazione del menzionato art. 20, come interpretato in maniera autentica dall'art. 1, comma 87, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed in termini retroattivi a mente dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

La connessione tra detti motivi suggerisce il loro esame congiunto.

2. Le censure sono fondate.

L'orientamento di questa Corte, progressivamente consolidatosi all'esito delle modifiche legislative nelle more sopraggiunte, degli interventi della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, è così riassumibile.

2.1. È stato più volte chiarito e ribadito che, alla luce delle previsioni dell'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché degli interventi del Giudice delle leggi (Corte Cost., 21 luglio 2020, n. 158 e Corte Cost., 16 marzo 2021, n. 39), l'oramai consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che «[…] l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extratestuali, poiché l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che "l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

salvo quanto disposto dagli articoli successivi"» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5^, 1° aprile 2021, n. 9065; Cass., Sez. 6^-5, 25 maggio 2021, nn. 14318 e 14342; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25601; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, nn. 29620 e 29623; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35220; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, nn. 38003 e 38005; Cass., Sez. 6^-5, 11 gennaio 2022, n. 590; Cass., Sez. 6^-5, 12 gennaio 2022, n. 715; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2022, nn. 16482 e 16483; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34901)» (cfr. Cass., Sez. T, 12 agosto 2024, n. 22666; nello stesso senso, Cass. Sez. T, 21 febbraio 2024, nn. 4607 e 4650; Cass., Sez. T. 24 dicembre 2024, n. 34382; Cass., Sez. T, 15 febbraio 2025, n. 3855; Cass., Sez. T, 15 febbraio 2025, n. 3856; Cass., Sez. T., e Cass. 3 novembre 2025, n. 290267 e 21 novembre 2025, n.30737).

2.2. Nello specifico, riportandosi ai più ampi contenuti di tali pronunce, è stato precisato che:

- «l'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: "L'articolo 1, comma 87, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131"»;

- la sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali;

- con la pronuncia del 16 marzo 2021 n. 39 la Corte costituzionale ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. *a*, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dichiarandola manifestamente infondata con specifico riguardo all'efficacia retroattiva della disposizione interpretativa, considerando il suddetto intervento normativo aver assunto un carattere di sistema e giustificato sul piano della ragionevolezza anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei «motivi imperativi di interesse generale» desumibili dall'art. 6 della Convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della Pubblica Amministrazione e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, n. 9065);

- il Giudice eurounitario ha dichiarato la manifesta irricevibilità del rinvio pregiudiziale del giudice di legittimità alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla questione «se gli artt. 5, numero 8, della direttiva n. 77/388/CEE e 19 della direttiva n. 2006/112/CE ostino ad una disposizione nazionale come l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, modificato dall'art. 1, comma 87, lettera *a*), numeri 1) e 2), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che impone all'Amministrazione finanziaria di qualificare l'operazione intercorsa tra le parti esclusivamente sulla base degli elementi testuali contenuti nel contratto con divieto del ricorso ad elementi extratestuali (ancorché essi siano oggettivamente esistenti e provati), derivandone la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

preclusione assoluta per l'Amministrazione finanziaria di provare che la prestazione economica, integrante una cessione d'azienda, in sé indissociabile, è stata in realtà artificialmente scomposta in una pluralità di prestazioni - le plurime cessioni dei beni - con il conseguente riconoscimento della detrazione IVA in assenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea» (Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2022 n. 10283).

Ciò, ritenendo - la Corte di giustizia europea – che, «non avendo il giudice del rinvio esposto in modo sufficiente sotto quale profilo l'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 8, della sesta direttiva e dell'articolo 19 della direttiva IVA sia rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del TUR, la Corte non può valutare in quale misura una risposta alla questione sollevata sia necessaria per consentire a tale giudice di decidere» (Corte giust., 21 dicembre 2022, causa C-250/2022, Fallimento Villa di Campo S.r.l. contro Agenzia delle Entrate)» (così, Cass. Sez. T, 6 marzo 2024, n. 6094 e da ultimo Cass., Sez. T, 15 febbraio 2025, n. 3855 cit.; Cass., Sez. T, 15 febbraio 2025, n. 3856 cit.).

2.3. Nel medesimo senso è stato ulteriormente chiarito che, fermo restando che nella lettera e nella ratio dell'art. 20 TUR ("L'imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente") sopravvive in effetti il basilare principio di prevalenza della sostanza sulla forma (e sul *nomen* attribuito dalle parti all'atto), va tuttavia considerato che questa prevalenza deve comunque originare dalla valutazione degli "effetti giuridici" e non economici dell'atto medesimo (cfr., anche da ultimo, Cass., Sez. T., 6 marzo 2025, n. 6060).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.4. Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ritenendo applicabile l'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti.

2.5. Discende da quanto precede che la sentenza impugnata si è rivelata in sopravvenuto contrasto con i principi sopra indicati, interpretando le operazioni negoziali considerate (conferimento azienda, intestazione fiduciarie e mutuo) nella loro sostanziale unitarietà ed efficacia economica, in contrasto con la sopravvenuta previsione, avente efficacia retroattiva, dell'art. 20 TUR, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per effetto della precisazione contenuta nell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e quindi l'insuscettibilità di applicare l'imposta sulla base di elementi extratestuali dall'atto tassato desunti da altri atti ad esso collegati.

3. Resta assorbito nella valutazione che precede il terzo motivi di ricorso, proposto da Apleona HSG S.p.A., concernente il difetto di legittimazione passiva della società per non essere stata parte del negozio di ritenuta cessione, rappresentandone semmai l'oggetto.

4. I ricorsi vanno, quindi, accolti e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari accertamento in fatto, la causa va anche decisa nel merito, accogliendo l'originario ricorso proposto dalle contribuenti ed annullando l'avviso di liquidazione impugnato.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. I sopravvenuti interventi normativi e le pronunce del Giudice delle leggi, su cui si è basata la presente decisione, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso proposto dalle ricorrenti ed annulla l'avviso di liquidazione impugnato.

Compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2026 .

IL PRESIDENTE

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale